

Martedì 13 novembre 2018

P8_TA(2018)0447

Norme minime per le minoranze nell'UE**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE (2018/2036(INI))**

(2020/C 363/03)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽¹⁾ (direttiva sull'uguaglianza razziale),
- visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione («l'acquis»),
- viste le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e sui diritti delle popolazioni indigene,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,
- vista la risoluzione A/RES/60/7, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005, sulla memoria dell'Olocausto,
- visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi protocolli, in particolare il protocollo n. 12 sulla non discriminazione,
- vista la relazione del 2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la sua seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea (EU-MIDIS II),
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale (A/RES/61/106) adottati il 13 dicembre 2006,
- viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,
- vista la risoluzione 1985 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2014, sulla situazione e i diritti delle minoranze nazionali in Europa,
- vista la risoluzione 2153 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2017, sulla promozione dell'inclusione di rom e nomadi,
- vista la risoluzione 2196 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2018, sulla tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in Europa,
- vista la risoluzione 424 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, adottata nel 2017, sulle lingue regionali e minoritarie nell'Europa odierna,
- vista la raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 1993, relativa a un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze,

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

Martedì 13 novembre 2018

- vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla recrudescenza dell'antiziganismo e della violenza razzista nei confronti dei rom in Europa, adottata il 1° febbraio 2012,
- vista la linea guida n. 5 sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea adottata in occasione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa, tenutosi a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005,
- visti il documento di Copenaghen dell'OSCE del 1990 e i numerosi orientamenti e raccomandazioni tematici sui diritti delle minoranze formulati dall'Alto commissario per le minoranze nazionali dell'OSCE e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE,
- vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo⁽²⁾,
- vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom — antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali⁽⁹⁾,
- viste le sentenze e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la causa T-646/13 (Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe contro Commissione) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
- viste le relazioni e le indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, come la relazione 2008-2010 sul rispetto e la tutela delle persone appartenenti a minoranze, nonché altre relazioni pertinenti di organizzazioni nazionali, europee e internazionali e di ONG sull'argomento,
- viste le attività e le risultanze dell'intergruppo sulle minoranze tradizionali, le comunità nazionali e le lingue del Parlamento europeo,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0353/2018),

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0032.

⁽²⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.

⁽³⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU C 238 del 6.7.2018, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.

⁽⁸⁾ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

Martedì 13 novembre 2018

- A. considerando che i diritti delle persone appartenenti a minoranze sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e indipendenti; che la tutela e la promozione dei diritti delle minoranze è essenziale per la pace, la sicurezza e la stabilità nonché per la promozione della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproci e della cooperazione tra tutte le persone che vivono in un dato territorio;
- B. considerando che l'UE è un mosaico di culture, lingue, religioni, tradizioni e storia, che forma una comunità eterogenea di cittadini uniti dai loro valori fondamentali comuni; che tale ricchezza dell'Europa non è scontata e dovrebbe essere tutelata e alimentata;
- C. considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che le continue molestie, la discriminazione, compresa la discriminazione multipla e intersettoriale, e la violenza limitano la capacità delle persone di godere pienamente dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali e compromettono la partecipazione su base paritaria alla società;
- D. considerando che la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze può contribuire a costruire un futuro sostenibile per l'Europa e a garantire il rispetto dei principi di dignità, uguaglianza e non discriminazione; che i vantaggi non sono limitati alle minoranze, dato che tale tutela e promozione favorisce la stabilità, lo sviluppo economico e la prosperità per tutti;
- E. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto il termine «persone appartenenti a minoranze» nel diritto primario dell'UE, menzionandolo esplicitamente per la prima volta nella storia del diritto dell'Unione; che l'articolo 2 del TUE sancisce che «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» e che «questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»; che tali valori sono condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ciascuno Stato membro in tutte le loro politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che questi diritti meritano di essere trattati alla stessa stregua degli altri diritti sanciti dai trattati;
- F. considerando che i trattati dell'UE, conformemente all'approccio adottato dal diritto internazionale in materia, non definiscono il termine «minoranze»; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;
- G. considerando che l'articolo 19 del TFUE stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni;
- H. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha introdotto il concetto di «minoranze nazionali» nel diritto dell'UE; che l'articolo 21 della Carta sottolinea esplicitamente che la discriminazione è vietata; che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nelle situazioni più vulnerabili;
- I. considerando che, nel definire la cittadinanza dell'Unione, l'articolo 9 del TUE stabilisce esplicitamente che l'Unione rispetta il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi;
- J. considerando che la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta delle lingue sono importanti successi del sistema internazionale di tutela delle minoranze nonché importanti strumenti internazionali per la definizione di norme per gli Stati firmatari; che gli effetti degli accordi in questione sono indeboliti dalla lentezza del processo di ratifica, dalle riserve espresse dalle parti e dalla mancanza di poteri di controllo, il che subordina gli accordi alla buona volontà degli Stati; che la sistematica mancata esecuzione di sentenze, decisioni e raccomandazioni determina anche una normalizzazione dell'inosservanza di questi due strumenti internazionali;
- K. considerando che le migliori pratiche già in uso negli Stati membri dovrebbero essere prese in considerazione al momento di elaborare norme minime europee comuni per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, come in Italia (Alto Adige/Sudtirolo) o in Germania (Schleswig-Holstein);

Martedì 13 novembre 2018

- L. considerando che i diritti delle persone appartenenti a minoranze sono garantiti sia da accordi bilaterali che multilaterali e sono sanciti negli ordinamenti costituzionali di molti Stati membri e che il loro rispetto rappresenta una premessa essenziale per effettuare valutazioni sullo Stato di diritto;
- M. considerando che la direttiva sull'uguaglianza razziale rappresenta un provvedimento giuridico fondamentale per lottare contro la discriminazione fondata sull'origine etnica e la razza; che diversi Stati membri non l'hanno ancora pienamente attuata; che l'articolo 5 di tale direttiva dispone che, allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica;
- N. considerando che il motto dell'Unione europea adottato nel 2000 è «Unita nella diversità» e sottolinea che il rispetto della diversità costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione europea;
- O. considerando che i criteri di Copenaghen fanno parte dei criteri di adesione all'UE; che uno dei tre criteri di Copenaghen esige espressamente che i paesi garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; che quando un paese candidato diventa uno Stato membro non vi è più alcun controllo sui diritti delle minoranze;
- P. considerando che l'esperienza dimostra che i paesi in fase di preadesione sono maggiormente disposti a rispettare i criteri di Copenaghen; che, a causa della mancanza di un quadro adeguato per garantire il rispetto di tali criteri dopo l'adesione, in molti Stati membri si riscontra un grave arretramento in tal senso a seguito dell'adesione all'UE; che l'UE non dispone ancora di norme comuni a livello dell'UE sulla protezione delle minoranze negli Stati membri;
- Q. considerando che, attualmente, l'Unione dispone soltanto di strumenti di limitata efficacia per rispondere alle manifestazioni sistematiche e istituzionali di discriminazione, razzismo e xenofobia; che, nonostante i molteplici appelli alla Commissione, sono state prese soltanto misure limitate per garantire l'effettiva protezione delle persone appartenenti a minoranze;
- R. considerando che occorre sviluppare solidi meccanismi e procedure in materia di Stato di diritto per garantire che i principi e i valori del trattato siano rispettati in tutta l'Unione; che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è una componente costitutiva di tali valori; che dovrebbero esistere meccanismi efficaci per colmare le restanti lacune; che tali meccanismi dovrebbero basarsi su dati concreti ed essere obiettivi e non discriminatori, rispettare i principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità, applicarsi sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione ed essere strutturati secondo un approccio graduale che preveda sia una funzione preventiva che una funzione correttiva; che il Parlamento ha espresso il suo sostegno in tal senso nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 con raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, il quale occuperebbe un posto centrale nell'approccio europeo coordinato alla governance che attualmente manca;
- S. considerando che le lingue sono parte integrante dell'identità europea e l'espressione più diretta della cultura; che il rispetto della diversità linguistica è un valore fondamentale dell'UE, come sancito, ad esempio, dall'articolo 22 della Carta e nel preambolo del TUE, che si ispira «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto»;
- T. considerando che la diversità linguistica è una parte importante della ricchezza culturale di una regione; che da 40 a 50 milioni di persone nell'UE parlano una delle sue 60 lingue regionali e minoritarie, alcune delle quali sono a grave rischio di estinzione; che il declino delle lingue minoritarie è percepibile in tutta Europa; che le lingue parlate dalle piccole comunità senza status ufficiale sono ancora più esposte al rischio di estinzione;
- U. considerando che, secondo le stime, una persona su mille usa una lingua nazionale dei segni come prima lingua; che tali lingue dovrebbero ricevere lo status di lingua ufficiale;

Martedì 13 novembre 2018

- V. considerando che nelle società inclusive, l'identità individuale e quella nazionale sono entrambe importanti e non si escludono a vicenda. che i sistemi legislativi nazionali degli Stati membri evidenziano notevoli lacune per quanto riguarda le minoranze e indicano uno scarso livello di armonizzazione e simmetria;
- W. considerando che il patrimonio culturale dell'Europa è ricco e diversificato; che il patrimonio culturale arricchisce la vita dei cittadini; che l'articolo 3 del TUE afferma che «l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»; che le persone appartenenti a minoranze che vivono in Europa da secoli contribuiscono a tale patrimonio ricco, unico ed eterogeneo e sono parte integrante dell'identità europea;
- X. considerando che esistono forti discrepanze tra gli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento delle minoranze e il rispetto dei loro diritti; che le minoranze in tutta l'UE subiscono ancora discriminazioni istituzionalizzate e sono oggetto di stereotipi spregiati e persino i loro diritti acquisiti sono spesso limitati o applicati in modo selettivo;
- Y. considerando che vi è una differenza tra protezione delle minoranze nazionali e politiche anti-discriminazione; che la non-discriminazione non è sufficiente per arrestare l'assimilazione; che l'effettiva uguaglianza non si limita a evitare la discriminazione, ma significa garantire alle minoranze il godimento dei loro diritti, tra cui il diritto all'identità, all'uso della lingua e all'istruzione, ai diritti culturali e di cittadinanza su un piano di parità con la maggioranza;
- Z. considerando che l'aumento della violenza di stampo xenofobo e dell'incitamento all'odio nell'Unione europea, spesso promosso da forze di estrema destra, colpisce e prende di mira le persone appartenenti a minoranze;
- AA. considerando che i cittadini dell'UE appartenenti a minoranze si attendono che ci si adoperi maggiormente a livello europeo per la tutela dei loro diritti, come dimostrato dal numero elevato di petizioni trasmesse al Parlamento europeo al riguardo;
- AB. considerando che l'iniziativa dei cittadini europei «Minority Safepack» ha raccolto 1 215 879 firme in tutta l'Unione, dimostrando la volontà di questi cittadini europei di rafforzare il quadro legislativo che disciplina le politiche in materia di minoranze a livello dell'UE;
- AC. considerando che vi sono notevoli margini di miglioramento per quanto riguarda le modalità di un'attuazione efficace della tutela dei diritti delle minoranze nell'UE; che la legittimità delle istituzioni democratiche si fonda sulla partecipazione e sulla rappresentanza di tutti i gruppi della società, comprese le persone appartenenti a minoranze;
1. ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire alle minoranze il pieno esercizio dei diritti umani, sia in quanto individui che come comunità;
 2. ricorda che sebbene la tutela delle minoranze rientri nei criteri di Copenaghen, sia per i paesi candidati sia per gli Stati membri, non vi è alcuna garanzia che gli Stati candidati rispettino gli impegni assunti nel quadro dei criteri di Copenaghen una volta diventati Stati membri;
 3. osserva che l'UE non dispone ancora di strumenti efficaci per monitorare e applicare il rispetto dei diritti delle minoranze; deplora che nel campo della protezione delle minoranze l'UE ha dato per scontata la tesi secondo cui gli Stati membri rispettino i diritti delle minoranze o si basino sugli strumenti di controllo esterni, quali quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa o dell'OSCE;
 4. prende atto che il rispetto dei criteri di Copenaghen da parte degli Stati prima e dopo la loro adesione all'UE deve essere oggetto di una vigilanza e un dialogo costanti in seno al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio nonché tra le tre istituzioni; sottolinea la necessità di un sistema completo di protezione delle minoranze a livello UE, accompagnato da un solido meccanismo di controllo;
 5. ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione, quale custode dei trattati, dispone della legittimità e dell'autorità per vigilare sul rispetto da parte di tutti gli Stati membri dello Stato di diritto e degli altri valori di cui all'articolo 2 TUE; ritiene pertanto che le misure intraprese dalla Commissione per svolgere tale compito e garantire che le condizioni vigenti prima dell'adesione di uno Stato membro siano ancora soddisfatte non violino la sovranità degli Stati membri;

Martedì 13 novembre 2018

6. ricorda che, ai sensi delle norme internazionali vigenti, ogni Stato membro ha diritto di definire le persone appartenenti a minoranze nazionali;

7. rammenta che nell'UE non esiste alcuna norma comune dell'UE per i diritti delle minoranze, né una visione comune di chi possa essere considerato appartenente a una minoranza; osserva che né nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche né nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali è presente una definizione di minoranza; sottolinea la necessità di tutelare tutte le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, a prescindere dalla definizione, ed evidenzia che qualsiasi definizione dovrebbe essere applicata in maniera flessibile, poiché un'inclusione de facto dei beneficiari nell'ambito della tutela dei diritti delle minoranze spesso fa parte di un processo evolutivo che può condurre infine al riconoscimento formale; raccomanda che, riguardo ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e non discriminazione, una definizione di «minoranza nazionale» sia basata sulla definizione contenuta nella raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (1993) relativa a un protocollo addizionale sui diritti delle minoranze alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale si tratta di gruppi di persone in uno Stato che:

- risiedono nel territorio dello Stato in questione, di cui sono cittadini;
- mantengono legami antichi, solidi e duraturi con lo Stato in questione;
- presentano caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche;
- sono sufficientemente rappresentativi, sebbene numericamente inferiori al resto della popolazione dello Stato in questione o di una sua regione;
- sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro comune identità, incluse la cultura, le tradizioni, la religione o la lingua;

8. ricorda la linea guida n. 5 sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, adottata dai capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, riunitisi a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005, in cui si afferma che «l'Unione europea si adopera per recepire nel diritto dell'Unione europea gli aspetti delle convenzioni del Consiglio d'Europa che rientrano nella sua sfera di competenza»;

9. osserva che parti delle disposizioni della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie («Carta delle lingue») rientrano nell'ambito di competenza dell'UE e ricorda la conclusione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali secondo cui sebbene l'Unione non abbia una competenza legislativa generale a pronunciarsi sulla tutela delle minoranze nazionali in quanto tali, può pronunciarsi su una varietà di questioni che riguardano le persone appartenenti a minoranze nazionali;

10. ritiene che sia necessaria una proposta legislativa sulle norme minime di protezione delle minoranze nell'UE, sulla base di un'adeguata valutazione d'impatto e in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità applicabili agli Stati membri, al fine di migliorare la situazione delle minoranze e tutelare i diritti già esistenti in tutti gli Stati membri, evitando nel contempo due pesi e due misure; ritiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che tali norme debbano partire da quelle già codificate negli strumenti di diritto internazionale e debbano essere saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'UE ed essere accompagnate da un meccanismo di monitoraggio efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare e attuare misure di protezione mirate;

11. ricorda che la protezione dei diritti delle minoranze figura nella proposta di conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (Patto DSD); rammenta, al riguardo, la richiesta formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e chiede nuovamente alla Commissione di presentare una proposta per la conclusione di un Patto DSD; invita la Commissione a integrare i diritti delle minoranze in tutte le possibili sottoparti del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

12. incoraggia la Commissione a istituire un organo a livello di Unione (all'interno delle strutture esistenti o come organo distinto) per il riconoscimento e la protezione delle minoranze nell'UE;

Martedì 13 novembre 2018

13. accoglie con favore l'esito positivo della registrazione e della raccolta di firme nel quadro dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack», che chiede un quadro europeo per la protezione delle minoranze; incoraggia la Commissione a esplorare nuove vie da seguire con cui gli interessi e le esigenze delle minoranze potrebbero essere meglio rappresentati a livello UE;
14. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a salvaguardare il diritto delle persone appartenenti alle minoranze di preservare, proteggere e sviluppare la propria identità, e ad adottare le misure necessarie per promuovere l'effettiva partecipazione delle minoranze alla vita sociale, economica e culturale e agli affari pubblici;
15. ricorda che la cittadinanza dell'UE si acquisisce attraverso la nazionalità di uno Stato membro, che è disciplinata dalle leggi nazionali; che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere guidati dai principi del diritto dell'UE, quali i principi di proporzionalità e non discriminazione, entrambi ben definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; che l'articolo 20 TFUE stabilisce che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell'Unione e, in quanto tale, gode dei diritti ed è soggetto agli obblighi previsti dai trattati e dalla Carta; che, secondo i trattati, tutti i cittadini dell'UE devono ricevere pari attenzione dalle istituzioni dell'UE;
16. rammenta la sua profonda preoccupazione per il numero di rom apolidi in Europa, una situazione che conduce alla totale negazione del loro accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari e li spinge ai margini estremi della società; invita gli Stati membri ad abolire l'apolidia e a garantire il godimento dei diritti umani fondamentali per tutti;
17. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure efficaci per eliminare gli ostacoli all'accesso al sistema sanitario da parte delle persone appartenenti a minoranze; osserva che i gruppi minoritari hanno un accesso ridotto ai servizi e alle informazioni in campo sanitario; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire che le minoranze abbiano accesso all'assistenza sanitaria, sia fisica che mentale, e senza discriminazioni;
18. invita l'Unione europea ad aderire alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e alla Carta delle lingue, e gli Stati membri a ratificarle, rispettando i principi sanciti da tali documenti; invita gli Stati membri e la Commissione ad astenersi dal compiere azioni contrarie a tali principi; sottolinea che nel realizzare norme minime per le minoranze nell'UE, le istituzioni e gli Stati membri devono astenersi dall'adottare leggi e misure amministrative che indeboliscano i diritti delle persone appartenenti a minoranze o prevedano deroghe a questi ultimi;
19. ribadisce che le popolazioni indigene non dovrebbero subire alcuna forma di discriminazione nell'esercizio dei loro diritti e che hanno il diritto alla dignità e alla diversità della loro cultura, tradizioni, storia e aspirazioni, che devono essere opportunamente riflesse nell'istruzione e nell'informazione pubbliche; incoraggia gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare la Convenzione sulle popolazioni indigene e tribali (Convenzione dell'OIL n. 169) e ad attuarla in buona fede;
20. ritiene che nell'UE sia opportuno sviluppare norme comuni e minime europee per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, secondo i principi procedurali del buon vicinato e delle relazioni amichevoli, garantendo la cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi limitrofi non UE, sulla base dell'attuazione degli standard e delle norme internazionali; ritiene che l'adozione di norme minime comuni europee non debba ridurre i diritti e le norme già esistenti che tutelano le persone appartenenti a minoranze; ricorda che è necessario attuare gli impegni adottati e i principi sviluppati nel quadro dell'OSCE, in particolare nelle sue raccomandazioni e linee direttive tematiche; ricorda che la Commissione ha già tenuto conto di tali norme nel contesto dei criteri di Copenaghen durante i negoziati di adesione; invita la Commissione, a tale proposito, ad applicare le stesse norme a tutti gli Stati membri dell'UE;
21. sottolinea che le politiche in materia di non discriminazione, da sole, non risolvono le questioni cui sono confrontate le minoranze e non impediscono la loro assimilazione; osserva che le persone appartenenti a minoranze si collocano in una categoria speciale per quanto concerne il diritto ai mezzi di ricorso e hanno esigenze specifiche che devono essere soddisfatte se si vuole garantire la loro piena ed effettiva uguaglianza, e che è necessario rispettare e promuovere i loro diritti, compreso il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la loro identità culturale o linguistica, nel rispetto dell'identità, dei valori e dei principi del paese nel quale vivono; incoraggia la Commissione a promuovere un monitoraggio periodico della diversità linguistica e culturale nell'UE;

Martedì 13 novembre 2018

22. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere e a finanziare la raccolta di dati affidabili e solidi in materia di uguaglianza, in consultazione con i rappresentanti delle minoranze, al fine di quantificare le disuguaglianze e la discriminazione; chiede un efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle minoranze nazionali ed etniche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali ed etniche negli Stati membri;

23. riconosce l'importante ruolo della società civile e delle organizzazioni non governative nella tutela delle minoranze, lottando contro la discriminazione e promuovendo i diritti delle minoranze; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere finanziamenti e un sostegno sufficienti per tali organizzazioni;

24. invita la Commissione e gli Stati membri a salvaguardare la tutela delle minoranze all'interno delle minoranze e ad affrontare le disuguaglianze all'interno delle disuguaglianze, dato che le persone appartenenti a minoranze sono spesso esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare ricerche per affrontare la complessa questione della discriminazione multipla e intersettoriale;

Lotta contro la discriminazione, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio

25. esprime preoccupazione per l'allarmante aumento dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio, motivati da razzismo, xenofobia o intolleranza religiosa contro le minoranze in Europa; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare la lotta contro i reati generati dall'odio e contro gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori; invita la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a proseguire l'attività di monitoraggio dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio negli Stati membri ai danni delle minoranze, e a presentare relazioni periodiche sui casi e sulle tendenze in materia;

26. condanna in modo inequivocabile tutte le forme di discriminazione, qualunque sia la loro motivazione, e tutte le forme di segregazione, di incitamento all'odio, di reati generati dall'odio e di esclusione sociale, e invita la Commissione e gli Stati membri a condannare e a sanzionare chiaramente la negazione delle atrocità contro le minoranze nazionali ed etniche; ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo; ricorda che tutti i cittadini europei dovrebbero ricevere lo stesso livello di assistenza e protezione indipendentemente dalla loro origine etnica o culturale; invita la Commissione a creare un quadro europeo e gli Stati membri a elaborare piani nazionali specifici per contrastare la violenza xenofoba e l'incitamento all'odio ai danni delle persone appartenenti a minoranze;

27. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere relazioni amichevoli e stabili tra di loro e li incoraggia a mantenere un dialogo aperto e di sostegno con i paesi vicini, in particolare nelle regioni di frontiera in cui possono essere presenti diverse lingue e culture;

28. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intraprendere attività volte a sensibilizzare i cittadini dell'UE nei confronti della diversità e a promuovere tutte le forme pacifiche di manifestazione delle culture minoritarie; incoraggia gli Stati membri a includere la storia delle minoranze nazionali ed etniche e a promuovere una cultura della tolleranza nelle scuole all'interno dei rispettivi programmi di studio; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare dialoghi culturali anche nelle scuole, ma senza limitarsi ad esse, in merito alle diverse forme e sfaccettature dell'odio contro i gruppi minoritari; incoraggia gli Stati membri a garantire che la non discriminazione, così come la storia e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, siano integrati all'interno del rispettivo sistema d'istruzione nazionale;

29. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne contro l'incitamento all'odio, a istituire unità contro i reati generati dall'odio all'interno delle forze di polizia sulla base della consapevolezza delle sfide cui devono far fronte i diversi gruppi minoritari svolgendo attività di formazioni sul posto di lavoro, a garantire che le persone appartenenti a minoranze godano dell'uguaglianza dinanzi alla legge e a provvedere affinché abbiano parità di accesso alla giustizia e ai diritti procedurali;

30. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano garantire che le persone appartenenti a minoranze possano esercitare i loro diritti senza paura; incoraggia, a tale riguardo, gli Stati membri a includere nei loro programmi scolastici a tutti i livelli l'istruzione obbligatoria in materia di diritti umani, cittadinanza democratica e alfabetizzazione politica; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prevedere una formazione obbligatoria per i portatori di doveri, che sono essenziali per la corretta attuazione della legislazione dell'UE e degli Stati membri e che devono essere preparati per servire tutti i cittadini utilizzando un approccio basato sui diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la discriminazione intersettoriale nelle loro politiche e attraverso i loro programmi di finanziamento;

Martedì 13 novembre 2018

31. incoraggia gli Stati membri, nell'ottica di costruire una fiducia reciproca, a istituire commissioni nazionali per la verità e la riconciliazione al fine di riconoscere la persecuzione, l'esclusione e il ripudio delle persone appartenenti a minoranze nel corso dei secoli, e a documentare tali problematiche; invita gli Stati membri a condannare e a sanzionare chiaramente la negazione delle atrocità nei confronti delle persone appartenenti a minoranze e li incoraggia a indire e a celebrare a livello statale importanti giornate di commemorazione dei gruppi minoritari, come la Giornata di commemorazione dell'olocausto dei rom; li incoraggia a creare istituzioni che illustrino la storia e la cultura dei gruppi minoritari sostenendoli sia dal punto di vista finanziario che amministrativo;

32. ritiene fondamentale la partecipazione attiva e significativa dei gruppi minoritari alla vita sociale, economica, politica e culturale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie che prevedano misure proattive e reattive sulla base di reali e sistematiche consultazioni dei rappresentanti dei gruppi minoritari e a coinvolgere quest'ultimi nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi e dei progetti generali a tutti i livelli, anche a livello locale, onde garantire che siano inclusivi e non discriminatori;

33. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena e completa attuazione, applicazione ed esecuzione della direttiva sull'uguaglianza razziale e li incoraggia ad impegnarsi in campagne di sensibilizzazione riguardanti la legislazione contro la discriminazione; rileva che gli Stati membri dovrebbero garantire sanzioni sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive, come disposto dalla suddetta direttiva; invita la Commissione a monitorare adeguatamente l'attuazione della direttiva;

34. esprime rammarico per il fatto che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008 (COM(2008)0426) debba ancora essere approvata dal Consiglio; invita nuovamente il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla proposta;

Minoranze nazionali ed etniche

35. osserva che le minoranze nazionali ed etniche sono gruppi di persone appartenenti a minoranze che vivono nello stesso territorio e condividono un'identità comune, in alcuni casi per effetto di modifiche delle frontiere e in altri casi quale conseguenza dell'aver vissuto a lungo in un'area, e che sono riuscite così a preservare la propria identità; invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare l'identità culturale e linguistica delle minoranze nazionali ed etniche e a creare le condizioni per la promozione di tale identità; pone l'accento sul ruolo importante che le autorità regionali e locali nell'UE possono svolgere nella tutela delle minoranze nazionali ed etniche e ritiene che la riorganizzazione amministrativa e la ridefinizione territoriale dei distretti non debbano avere conseguenze negative per tali minoranze; incoraggia gli Stati membri a destinare risorse finanziarie del bilancio centrale all'applicazione dei diritti delle minoranze onde evitare di gravare sui bilanci locali;

36. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire alle minoranze nazionali ed etniche pari opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale; incoraggia gli Stati membri ad adottare sistemi e leggi elettorali che facilitino la rappresentanza delle minoranze nazionali ed etniche; invita gli Stati membri ad adottare immediate misure correttive per porre fine alle pratiche discriminatorie di registrazione delle nascite, a effettuare la registrazione delle nascite dei membri dei gruppi minoritari senza discriminazioni e a garantire che i documenti d'identità rilasciati non siano discriminatori;

37. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a effettuare un'analisi coerente delle attuali politiche riguardanti le minoranze, al fine di chiarire i punti di forza e le sfide, e per garantire il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali ed etniche;

38. invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) a elaborare un parere sulle modalità di creazione di strumenti per tutelare e promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-646/13;

Diritti culturali

39. sottolinea che le attività culturali sono ambiti essenziali per preservare l'identità delle minoranze nazionali ed etniche e che il mantenimento delle tradizioni delle minoranze e l'espressione dei valori artistici nella lingua materna sono particolarmente importanti per preservare la diversità europea; osserva che il mantenimento del patrimonio culturale delle minoranze è un interesse comune dell'UE e degli Stati membri; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere, rafforzare e promuovere i diritti culturali delle minoranze;

Martedì 13 novembre 2018

40. ricorda che la comprensione del concetto di «cultura» è essenziale per definire la portata dei diritti delle minoranze a tale riguardo; rileva che la cultura, in senso lato, equivale alla somma totale delle attività e dei risultati materiali e immateriali di una determinata comunità e a ciò che la distingue dalle altre; sottolinea che i diritti culturali dovrebbero includere il diritto di partecipare alla vita culturale, il diritto di godere della cultura, il diritto di scegliere di appartenere a un gruppo, i diritti linguistici e la tutela del patrimonio culturale e scientifico;

41. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il contributo delle minoranze nazionali ed etniche al patrimonio culturale dell'Unione, a rafforzare il dialogo con le persone appartenenti a minoranze e i loro rappresentanti e a identificare e attuare politiche e azioni coordinate per la gestione sostenibile della preservazione e dello sviluppo della loro cultura; incoraggia gli Stati membri a garantire un adeguato grado di istituzionalizzazione delle pratiche di tutela dei diritti culturali a livello nazionale;

42. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere e sostenere le minoranze nazionali ed etniche e le persone che vi appartengono al fine di promuovere le conoscenze e competenze che sono necessarie a tutelare, gestire in modo sostenibile e sviluppare il patrimonio culturale e che dovrebbero essere trasmesse alle generazioni future; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a istituire e mantenere fondi culturali sostanziali per le persone appartenenti a minoranze, a livello sia orizzontale che verticale, per garantire un sostegno effettivo, trasparente ed equo alla vita culturale delle comunità minoritarie;

43. sottolinea che i media svolgono un ruolo centrale nell'ambito dei diritti culturali e linguistici; ricorda che la possibilità di accedere ad informazioni e contenuti, nonché di riceverli e pubblicarli, in una lingua che si comprende e in cui si comunica pienamente è una condizione preliminare per la partecipazione paritaria ed effettiva alla vita pubblica, economica, sociale e culturale; osserva a tale proposito che occorre prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche che vivono in zone frontaliere, rurali e isolate; esprime preoccupazione per l'insufficiente finanziamento degli organi d'informazione che pubblicano o trasmettono nelle lingue regionali o minoritarie; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire appropriati finanziamenti alle organizzazioni o agli organi d'informazione che rappresentano le minoranze al fine di contribuire a preservare le identità culturali delle minoranze e di consentire loro di condividere i propri punti di vista, la propria lingua e la propria cultura con la maggioranza;

44. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i media possano operare in modo indipendente, a promuovere l'uso delle lingue minoritarie nei media e a tener conto delle minoranze nazionali ed etniche nella concessione di licenze ai servizi dei media, anche per quanto riguarda l'assegnazione delle emittenti radiotelevisive; invita la Commissione e gli Stati membri a erogare finanziamenti adeguati per le organizzazioni che rappresentano le minoranze al fine di promuovere il senso di appartenenza e di identificazione con i rispettivi gruppi minoritari, e a portare all'attenzione della maggioranza le identità, lingue, storie e culture di tali gruppi minoritari;

45. rammenta il ruolo fondamentale dei media pubblici nel promuovere tali contenuti, soprattutto nel contesto del controllo democratico da parte delle autorità locali o regionali; incoraggia la Commissione a creare le condizioni giuridiche e regolamentari atte a garantire la libera prestazione dei servizi, la trasmissione e la ricezione di contenuti audiovisivi nelle regioni in cui risiedono minoranze, affinché possano guardare e ascoltare contenuti nella propria lingua materna, trasmessi a livello transfrontaliero senza blocchi geografici;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, con mezzi appropriati, che i servizi di media audiovisivi non contengano incitamento alla violenza o all'odio nei confronti delle persone appartenenti a minoranze; sottolinea che i media svolgono un ruolo importante nel diffondere informazioni sulle violazioni dei diritti delle minoranze e che, senza una copertura mediatica, le realtà che le minoranze affrontano quotidianamente restano invisibili;

47. incoraggia gli Stati membri ad astenersi da atti politici e giuridici nonché da politiche finalizzati alla fissazione di misure restrittive, quali gli obblighi di sottotitolare e/o tradurre nonché le quote obbligatorie per i programmi nelle lingue ufficiali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a consentire e promuovere la presenza di media nelle lingue regionali o minoritarie, anche nelle interfacce online; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti o sovvenzioni adeguati per le organizzazioni e i media che rappresentano le minoranze nazionali ed etniche, tenuto conto delle loro specificità ed esigenze regionali;

Martedì 13 novembre 2018

48. invita gli Stati membri, alla luce dell'Anno europeo del patrimonio culturale, a valorizzare e a promuovere le culture minoritarie presenti sul proprio territorio, incoraggiando in tal modo la diffusione della loro storia e delle loro tradizioni e provvedendo affinché tali comunità non rimangano isolate;

49. sottolinea che la formulazione di qualsiasi politica sul patrimonio culturale dovrebbe essere inclusiva, basata sulle comunità e partecipativa e prevedere la consultazione e il dialogo con le comunità minoritarie interessate;

Diritto all'istruzione

50. osserva che l'istruzione svolge un ruolo chiave nella socializzazione e nello sviluppo dell'identità e rimane lo strumento principale per rivitalizzare e mantenere le lingue minoritarie a rischio di estinzione; sottolinea che ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto all'istruzione in una lingua minoritaria; sottolinea che la continuità dell'istruzione nella lingua materna è essenziale per preservare l'identità culturale e linguistica; osserva altresì che per quanto concerne l'istruzione nelle lingue minoritarie non esiste un unico modello di migliori pratiche adatto a tutte le minoranze nazionali ed etniche; osserva la necessità di prestare particolare attenzione alle persone che utilizzano la lingua dei segni;

51. ricorda che l'articolo 14 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa raccomanda ai suoi Stati parte di adoperarsi per assicurare, nella misura del possibile e nel quadro dei loro sistemi educativi, che le persone appartenenti alle minoranze nazionali abbiano adeguate opportunità di apprendere la lingua minoritaria in questione o di ricevere insegnamenti in tale lingua, senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in tale lingua;

52. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi ulteriormente nell'elaborazione di strumenti adeguati per promuovere e sostenere l'uso ufficiale delle lingue parlate dalle minoranze nazionali ed etniche nei territori in cui vivono, a livello locale o regionale, conformemente ai principi della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta delle lingue, garantendo al contempo che la protezione e l'incoraggiamento dell'uso delle lingue regionali e minoritarie non vadano a scapito delle lingue ufficiali e dell'obbligo di impararle;

53. si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Carta delle lingue e che, tra gli Stati che l'hanno ratificata, alcuni non la applichino correttamente; esprime delusione per il fatto che in alcuni Stati membri i diritti esistenti non vengono applicati o sono palesemente violati;

54. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché, conformemente alle norme nazionali, le persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche vedano garantiti i propri diritti nonché opportunità adeguate di istruzione in una lingua minoritaria, impartita nella loro lingua materna, in istituti di istruzione sia pubblici che privati; incoraggia gli Stati membri a formulare politiche di istruzione idonee e ad attuare le politiche più adatte alle esigenze delle minoranze nazionali ed etniche, anche tramite programmi educativi specifici o programmi e libri di testo appositi; incoraggia gli Stati membri a finanziare la formazione degli insegnanti per garantire un insegnamento efficace nelle lingue minoritarie e a integrare le migliori pratiche di insegnamento delle lingue straniere nella metodologia di insegnamento delle lingue ufficiali nel quadro dei corsi di studio di scuole che forniscono l'istruzione in una lingua minoritaria; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere l'insegnamento, con metodi adeguati, sia delle lingue regionali o minoritarie sia della lingua ufficiale;

55. incoraggia gli Stati membri a garantire a coloro che parlano una lingua regionale o minoritaria come lingua materna l'opportunità di imparare sufficientemente la lingua ufficiale, incorporando le buone pratiche dell'insegnamento delle lingue straniere e seconde lingue nella metodologia adottata per l'insegnamento della lingua ufficiale dello Stato;

56. sottolinea che i membri delle minoranze dovrebbero apprendere anche la lingua, la storia e la cultura della maggioranza della popolazione, e che gli alunni appartenenti a tale maggioranza, così come il pubblico in generale, dovrebbero essere a conoscenza della storia e della cultura delle minoranze e avere la possibilità di apprendere le lingue minoritarie;

Martedì 13 novembre 2018

57. incoraggia gli Stati membri a promuovere la produzione di libri di testo che soddisfino le esigenze dei parlanti di lingue regionali o minoritarie o, qualora ciò non fosse possibile, ad agevolare l'utilizzo di libri di testo di altri paesi pubblicati in tali lingue, in collaborazione con le autorità competenti in materia d'istruzione dei paesi in cui si utilizzano le lingue in questione;

58. sottolinea l'importanza dell'istruzione superiore nella lingua materna e della formazione di specialisti con conoscenze terminologiche specifiche, soprattutto nelle regioni dove la lingua in questione è parlata da numerose persone; sottolinea la cruciale importanza di formare medici nelle lingue minoritarie;

59. incoraggia i governi degli Stati membri a coinvolgere i rappresentanti delle minoranze nelle riflessioni riguardanti l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione;

60. incoraggia gli Stati membri a definire soglie preferenziali per l'apprendimento delle lingue regionali o minoritarie, in modo da garantire l'equità nell'istruzione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche che vivono in zone in cui tali minoranze sono numerose, in particolare zone rurali o zone con insediamenti isolati, all'istruzione in una lingua minoritaria, segnatamente nella loro lingua materna, ove vi sia una sufficiente domanda; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le riforme e le politiche in materia di istruzione non limitino il diritto di ricevere l'istruzione in una lingua minoritaria;

61. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nei sistemi di istruzione, la disponibilità di un sostegno integrato a livello verticale per le lingue minoritarie e regionali, specificamente con la creazione, nei ministeri dell'Istruzione degli Stati membri e in seno alla Commissione, di unità responsabili dell'inserimento dell'istruzione nelle lingue minoritarie e regionali nei corsi di studio delle scuole; incoraggia gli Stati membri a promuovere un percorso di apprendimento continuo delle lingue minoritarie dall'istruzione pre-scolare all'istruzione superiore;

62. sottolinea che la formazione degli insegnanti e l'accesso a libri di testo e a materiale didattico di qualità sono condizioni preliminari essenziali per garantire un'istruzione di qualità per gli studenti; osserva che i programmi di studio, i materiali didattici e i libri di testo di storia dovrebbero ritrarre in modo obiettivo, accurato e informativo le società e le culture dei gruppi minoritari; segnala che un problema ampiamente riconosciuto riguardo all'istruzione nelle lingue minoritarie, che deve essere affrontato, è l'insufficiente disponibilità di materiale di qualità per l'insegnamento e di insegnanti competenti nelle lingue minoritarie; osserva che l'insegnamento multidimensionale della storia dovrebbe essere obbligatorio in tutte le scuole, sia delle comunità di maggioranza che di quelle minoritarie; osserva l'importanza di sviluppare la formazione degli insegnanti in modo da rispondere alle esigenze di insegnamento a diversi livelli e nei diversi tipi di scuole;

63. sottolinea che l'insegnamento nelle lingue minoritarie contribuisce alla comprensione reciproca fra maggioranze e minoranze e avvicina le comunità; incoraggia gli Stati membri ad applicare misure positive per garantire l'opportuna rappresentanza delle minoranze nell'istruzione così come nella pubblica amministrazione e nelle agenzie esecutive a livello nazionale, regionale e locale;

64. incoraggia la Commissione a rafforzare la promozione di programmi incentrati sullo scambio di esperienze e migliori pratiche riguardanti l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie in Europa; invita l'UE e la Commissione a porre maggiormente l'accento sulle lingue regionali e minoritarie nella futura generazione dei programmi Erasmus+, Europa creativa ed Europa per i cittadini, nel quadro del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP);

65. deplora profondamente che in alcuni Stati membri gli alunni appartenenti a minoranze non siano integrati negli istituti scolastici ordinari, ma siano collocati in scuole speciali in virtù del fatto che non hanno una padronanza sufficiente della lingua d'insegnamento; rammenta che l'istruzione in una lingua minoritaria o l'appartenenza a una particolare minoranza non possono essere usati come pretesto per segregare gli alunni sulla base dell'identità; invita gli Stati membri ad esimersi da tale forma di segregazione e ad adottare misure adeguate affinché detti alunni possano frequentare le lezioni nelle scuole ordinarie; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione di introdurre nei programmi di studio tematiche riguardanti i diritti umani fondamentali e, in particolare, i diritti delle minoranze, come mezzo per promuovere la diversità culturale e la tolleranza attraverso l'istruzione;

Martedì 13 novembre 2018

Diritti linguistici

66. osserva che la lingua è un aspetto essenziale dell'identità culturale e dei diritti umani delle minoranze; sottolinea la necessità di promuovere il diritto di utilizzare una lingua minoritaria sia nel privato che in ambito pubblico senza alcuna discriminazione, nelle zone con un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze, per garantire che la lingua possa essere tramandata da una generazione all'altra e per tutelare la diversità linguistica nell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano di promozione dell'insegnamento e dell'uso delle lingue regionali in quanto possibile mezzo per affrontare la discriminazione linguistica nell'UE e promuovere la diversità linguistica; rammenta che la promozione della conoscenza delle lingue minoritarie fra le persone non appartenenti alla minoranza in questione rappresenta un modo per promuovere la comprensione e il riconoscimento reciproci;

67. sottolinea che, nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea ⁽¹⁾, il Parlamento ha ricordato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle lingue all'interno delle proprie frontiere, anche se tali lingue non sono in pericolo nel contesto europeo; invita la Commissione a esaminare gli ostacoli amministrativi e legislativi che si frappongono alla pratica delle lingue in questione;

68. osserva che oltre alle 24 lingue ufficiali, nell'UE sono presenti altre 60 lingue che appartengono anch'esse al patrimonio culturale e linguistico dell'Europa e che sono parlate da 40 milioni di persone in specifiche regioni o in specifici gruppi; ritiene che il multilinguismo dell'Unione europea sia un esempio unico nel suo genere tra le organizzazioni internazionali; osserva che il principio del multilinguismo è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in virtù della quale l'UE è tenuta a rispettare la diversità linguistica e a sostenere il ricco patrimonio linguistico e culturale dell'Europa attraverso la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;

69. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a consentire e a promuovere, nell'ambito delle autorità amministrative e delle organizzazioni di pubblico servizio, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella pratica, secondo il principio di proporzionalità, ad esempio nelle relazioni tra i privati e le organizzazioni, da un lato, e le autorità pubbliche, dall'altro; incoraggia gli Stati membri a mettere a disposizione informazioni e servizi pubblici in tali lingue, anche su Internet, nelle zone con un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche;

70. incoraggia gli Stati membri a favorire l'accesso alle lingue minoritarie e regionali attraverso il finanziamento e il sostegno di attività di traduzione, doppiaggio e sottotitolaggio, nonché attraverso l'adozione di una terminologia adeguata e non discriminatoria nei registri linguistici di tipo amministrativo, commerciale, economico, sociale, tecnico e giuridico;

71. incoraggia gli enti locali nelle zone interessate a garantire l'uso delle lingue regionali e minoritarie; incoraggia altresì gli Stati membri a utilizzare come orientamenti le buone pratiche già esistenti a livello nazionale;

72. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie a livello locale e regionale; incoraggia gli enti locali, in tale ottica, a garantire l'uso delle lingue in questione nella pratica;

73. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nelle zone in cui vi è un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze nazionali, i marchi e le etichettature di sicurezza, le istruzioni obbligatorie importanti e gli annunci pubblici che rivestano importanza per i cittadini, forniti dalle autorità o dal settore privato, nonché i toponimi e le indicazioni topografiche, siano scritti nella forma corretta e messi a disposizione nelle lingue comunemente utilizzate in una data regione, anche nei segnali che indicano l'ingresso o l'uscita da aree urbane e in tutte le altre indicazioni stradali che contengono informazioni;

74. osserva che la rappresentazione visiva delle lingue regionali e minoritarie (segnali stradali, nomi di strade, nomi di istituzioni amministrative, pubbliche e commerciali ecc.) è essenziale per promuovere e tutelare i diritti delle minoranze nazionali ed etniche, in quanto rispecchia e contribuisce all'uso vitale delle lingue regionali e minoritarie, incoraggiando le persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche a utilizzare, preservare e sviluppare la loro specifica identità linguistica e i loro diritti linguistici, a esprimere l'identità locale multi-etnica e a rafforzare il senso di appartenenza in quanto membri di gruppi che vivono in una comunità locale o regionale;

⁽¹⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.

Martedì 13 novembre 2018

75. invita gli Stati membri a evitare o abolire le pratiche giuridiche che ostacolano l'accesso delle minoranze all'intera gamma di professioni esercitate in un determinato Stato; invita gli Stati membri a garantire un accesso adeguato ai servizi giuridici e giudiziari; sottolinea che i rappresentanti delle minoranze dovrebbero essere esplicitamente informati sulle procedure da seguire a norma del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti di persone appartenenti a una minoranza;

76. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che ogni persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di utilizzare il proprio cognome (patronimico) e i propri nomi nella lingua minoritaria, e il diritto al loro riconoscimento ufficiale, anche nel contesto della libera circolazione nell'UE;

77. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intervenire per eliminare gli ostacoli amministrativi e finanziari che possano opporsi alla diversità linguistica a livello europeo e nazionale e pregiudicare l'esercizio e l'applicazione dei diritti linguistici delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche; esorta gli Stati membri a porre fine alle pratiche discriminatorie sotto il profilo linguistico;

Conclusioni

78. invita la Commissione a elaborare un quadro comune di norme minime a livello dell'UE per la tutela delle minoranze; raccomanda che tale quadro contenga obiettivi misurabili con una rendicontazione periodica e preveda, come minimo:

- l'elaborazione di orientamenti che rispecchino le migliori pratiche degli Stati membri, in cooperazione con le varie parti interessate coinvolte nella tutela dei diritti delle minoranze,
- una raccomandazione della Commissione che tenga conto delle misure nazionali esistenti, della sussidiarietà e della proporzionalità,
- una proposta legislativa relativa a una direttiva, elaborata in seguito a un'adeguata valutazione d'impatto, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità applicabili negli Stati membri e sulla base dei punti summenzionati, sulle norme minime per le minoranze nell'UE, con chiari parametri di riferimento e sanzioni;

79. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tale quadro comprenda la raccolta dei dati nonché le metodologie di monitoraggio e segnalazione basate sulle ricerche sul campo e orientate agli aspetti finanziari e alla qualità, in quanto tali elementi rafforzano l'efficacia delle politiche basate su dati comprovati e possono contribuire al miglioramento dell'efficacia delle strategie, delle azioni e delle misure intraprese;

o

o o

80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'OSCE, all'OCSE, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.
